

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 10/09/2008 n. 4338

d.lgs 163/06 Articoli 42, 64 - Codici 42.1, 64.1

Ad un periodo della propria attività lavorativa indifferenziato (quanto a riferibilità ad uno specifico settore), ma svolto in una determinata località o su un determinato territorio, non può essere attribuita natura di requisito professionale da intendersi quale qualificazione conseguibile dal soggetto (persona fisica), sia mediante il possesso di un titolo di studio od abilitativo (se richiesti), sia mediante l'acquisizione di un'esperienza lavorativa in un determinato settore. Il divieto di restrizioni discriminatorie " di cui alla disciplina comunitaria " deve essere inteso in senso sostanziale e non meramente formale". Violano il divieto in parola anche le discriminazioni dissimulate che, sebbene fondate su criteri in apparenza neutri, conducono, nella pratica applicazione, allo stesso risultato (cfr. Corte Giust. 3 febbraio 1982, in cause riunite 62/81 e 63/81). L'art. 46 del Trattato CE richiama motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica per giustificare restrizioni alla libera concorrenza dei servizi.